

Dichiarazione di fallimento e autorizzazione alla ricerca dei beni con modalità telematiche

Tribunale di Caltagirone, 13 novembre 2014. Presidente, relatore Francola.

Dichiarazione di fallimento - Ricostruzione dell'attivo e del passivo mediante ricerca con modalità telematiche - Autorizzazione al curatore contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento

Con la sentenza che dichiara il fallimento, il tribunale può autorizzare il curatore a servirsi della ricerca con modalità telematiche di cui all'articolo 155 sexies disp. att. c.p.c., secondo il quale "le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui".

Dichiarazione di fallimento - Ricostruzione dell'attivo e del passivo mediante ricerca con modalità telematiche - Autorizzazione del presidente del tribunale - Esclusione

Poiché le ragioni che giustificano la previsione, contenuta nell'articolo 492 bis c.p.c (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), dell'autorizzazione del presidente del tribunale consistono nell'esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi, in caso di fallimento, può ritenersi all'uopo sufficiente l'autorizzazione del tribunale fallimentare, in modo che il curatore possa ritenersi legittimato, sin dall'apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

L'istanza di fallimento proposta nei confronti della EU. FR. F.LLI AT. S.R.L. è fondata.

Sul punto il Tribunale osserva che, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, costituisce preciso onere del creditore dimostrare la qualità di imprenditore commerciale del debitore (in tal senso Cass. 11309 del 2009 "l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore nei confronti del quale è stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante"; conf. Tribunale di Napoli 21 aprile 2010 e Corte di Appello di Napoli n°4531/2009 e 20.06.2008

secondo i quali è sufficiente che il creditore istante allegghi e dimostri che il debitore sia un imprenditore commerciale e che il debito scaduto superi la soglia di € 30.000,00, donde “l’affermazione secondo cui chi richiede la dichiarazione di fallimento è tenuto ad allegare la positiva ricorrenza in capo al debitore non solo della qualità di imprenditore insolvente ma anche dello status di imprenditore commerciale insolvente soggetto a fallimento, a meno che non dia esso stesso la prova della sua non fallibilità”). Conseguentemente, laddove siffatta prova sia fornita, il debitore potrà sostenere la propria non soggezione alle procedure concorsuali soltanto dimostrando il possesso dei requisiti dimensionali prescritti dall’art.1 co.2 l.f.

Con riguardo al caso in esame, il Tribunale osserva che i ricorrenti hanno dimostrato, da un lato, di essere creditori della società resistente per un ammontare complessivo superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall’art.15 co.9 L.F., sulla base dei titoli prodotti in atti, e, dall’altro, la qualità di imprenditore commerciale collettivo della EU. FR. F.LLI AT. S.R.L., come è agevole evincere dalla visura camerale della società allegata in atti, laddove si specifica che l’attività imprenditoriale esercitata consiste nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, leguminosi, olivicoli e cerealicoli; nella lavorazione, trasformazione e conservazione degli stessi, nonché nella conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari in genere, ecc.

Con riguardo, poi, allo stato di insolvenza di cui all’art.5 L.F. la Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che “lo stato d’insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l’imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un’impresa deve operare. Tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 l. fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cassazione civile sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1760).

Con riguardo al caso in esame, il Tribunale osserva che a comprovare la sussistenza del suddetto presupposto richiesto per la dichiarazione di fallimento concorrono le seguenti circostanze: a) l’incapacità della società resistente di saldare i propri debiti estinguendo il credito vantato nei suoi confronti dai ricorrenti; b) l’esistenza di un’ipoteca esattoriale iscritta dalla SERIT SICILIA S.p.A. il 21 luglio 2006 ai numeri R.G.49981 e reg. part. 14402 per € 11.557,24 risultante dalla visura prodotta dai ricorrenti; c) la pendenza di un’esecuzione immobiliare promossa dai ricorrenti; d) le indicazioni della Guardia di Finanza rese nella relazione del 3 ottobre 2014 secondo cui la resistente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Pertanto, visti gli elementi acquisiti nel corso della prefallimentare e considerato che la società resistente non costituendosi in giudizio non ha prodotto elemento alcuno in propria difesa, quest'ultima può considerarsi in stato di insolvenza.

In conclusione, visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della EU. FR. F.LLI AT. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Grammichele, via ..., C.F. e P.I. ..., esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;

udito il Giudice relatore;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento sulla base delle risultanze che seguono:

a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 9 L. Fall., considerato che è stato accertato che la sede della società si trova nel circondario;

b) la società debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 1 L. Fall., poiché si tratta di imprenditore collettivo che ha esercitato attività commerciale come da visura camerale in atti (commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, leguminosi, olivicoli e cerealicoli; lavorazione, trasformazione e conservazione degli stessi, nonché la conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari in genere; ecc...);

c) la società resistente è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 15 L. Fall., davanti al Tribunale nella persona del Giudice Relatore;

d) la società debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 5 L.F., come risulta dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria prefallimentare, ed in particolare dal mancato pagamento spontaneo del credito dei ricorrenti, dall'ipoteca esattoriale iscritta dalla SERIT SICILIA S.p.A. sui beni immobili della società resistente, dall'esecuzione immobiliare promossa dai ricorrenti ed ancora pendente contro la società resistente, nonché dalle indicazioni della Guardia di Finanza rese nella relazione del 3 ottobre 2014 secondo cui la resistente non ha presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2011, 2012 e 2013; considerato, inoltre, che l'art.19 co.2 lett.a) D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261) ha introdotto l'art.155 sexies disp. att. c.p.c. secondo cui "Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui" e che, pertanto, è necessario autorizzare, sin dall'apertura della procedura fallimentare, la ricerca con modalità telematiche al fine di favorire la ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ritenuto che le ragioni sottese alla previsione, nell'art.492 bis c.p.c., dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale deve rinvenirsi nell'esigenza di garantire la privacy del debitore da eventuali abusi da parte del creditori e che, pertanto, in caso di fallimento del debitore può ritenersi all'uopo sufficiente l'autorizzazione del Tribunale Fallimentare, così che il curatore può ritenersi legittimato, sin dall'apertura della procedura, ad effettuare le ricerche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita mediante la consultazione delle banche dati pubbliche; ritenuto, inoltre, che con riguardo al caso in

esame l'autorizzazione del Tribunale Fallimentare deve ritenersi conforme al dettato dell'art.492 bis c.p.c. anche sul piano del rispetto dei criteri di ripartizione della competenza territoriale, essendo, infatti, competente ad autorizzare le ricerche telematiche sul patrimonio della società resistente proprio il Presidente del Tribunale di Caltagirone; visti gli artt, 1 - 5 - 6 - 9 - 14 - 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

P. Q. M.

DICHIARA il fallimento della EU. FR. F.LLI AT. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in G., via*, esercente attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, leguminosi, olivicoli e cerealicoli; lavorazione, trasformazione e conservazione degli stessi, nonché la conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari in genere, ecc...;

Delega alla procedura il Giudice Dott. Francola Maurizio A. Pasquale
Nomina curatore la Dott.ssa *.

Ordina alla società fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

Ordina al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

Fissa, per il giorno ... ad ore 11.00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Caltagirone, Sezione fallimentare, piano 2°), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

Avvisa i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio

telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

Segnala al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

Autorizza il Curatore, ai sensi dell'art.155 sexies disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art.19 co.2 lett.a D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), a procedere, con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, alle ricerche con modalità telematiche necessarie per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita.

Ordina che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.

La presente è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Caltagirone, nella Camera di Consiglio della sezione fallimentare, il 13 novembre 2014.